

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2811

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOFFA, BARBIERI, BERNARDO, BIASOTTI, CARELLA, CATANOSO GENOESE, CAZZOLA, CICCANTI, COSENZA, DELFINO, DI BIAGIO, DIMA FAVIA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANTONINO FOTI, FRASSINETTI, GALATI, IAPICCA, LABOCSETTA, LEHNER, LO PRESTI, ANGELA NAPOLI, PAGANO, PELINO, ANTONIO PEPE, PIANETTA, PORCU, RAISI, RAZZI, SAMMARCO, SBAI, SCANDROGLIO, SILIQUINI, SOGLIA, SPECIALE, STASI, TASSONE, TRAVERSA, VELLA, VENTUCCI, ZACCHERA

Disciplina dell'attività di ricerca, prelievo e conservazione, a scopo collezionistico e scientifico, di beni culturali naturalistici inanimati

Presentata il 15 ottobre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla esigenza di colmare un vuoto legislativo venutosi a creare, con l'inserimento, al punto 13, lettera *a*), dell'allegato A annesso al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della categoria costituita da « Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia ». L'ordinamento giuridico italiano, così, ha definito le collezioni di mineralogia come

« beni culturali ». Occorrono, però, alcune precisazioni.

Il citato allegato A compare per la prima volta nel lontano 1992, ovvero nel regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali, ed è costituito da un corposo ed eterogeneo elenco di varie categorie di beni. Questo elenco, ovvero l'allegato A, nonostante fosse stato concepito per individuare i beni culturali oggetto di esportazione, è pas-

sato, sostanzialmente indenne, e sempre come allegato, nella direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, « relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro », per essere, infine, supinamente accolto, nel citato codice di cui la decreto legislativo n. 42 del 2004.

Si è detto « supinamente accolto », perché, se si può sicuramente apprezzare la lodevole intenzione di elencare tutto ciò che si può definire « bene culturale », non altrettanto può dirsi quanto alla totale assenza, nell'elencazione, di definizioni, classificazioni e distinzioni, quanto mai necessarie, se si considerano sia la vastità dell'argomento, sia l'eterogeneità delle materie elencate, riferite a « beni culturali ». Occorre, infatti, rilevare che, se è assolutamente ammissibile che nella normativa comunitaria diretta a regolamentare l'« esportazione » e la « restituzione » sia sufficiente un semplice elenco, anche eterogeneo, di cosa si debba considerare « bene culturale », da assoggettare a tale normativa e per tali esigenze, non altrettanto ammissibile è semplicemente accogliere, come si è fatto, il citato elenco nell'ordinamento italiano, che con il codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 ha inteso regolamentare l'intera materia dei « beni culturali e del paesaggio ». Non ci si è, infatti, minimamente preoccupati di ordinare, classificare e specificare le varie categorie che compongono l'allegato A, né, tanto meno, quelle fra queste che, in quanto concernenti attività di collezione e, quindi, anche di prelievo e di conservazione, avrebbero necessitato, appunto, di appropriate definizioni e di una specifica normativa. Si noti, infatti, che senza un'adeguata normativa, non si comprende come possano costituirsi, oggi, le collezioni del domani. Tanto più che, anche a volersi limitare alla normativa comunitaria relativa alle esportazioni o al recupero, occorre conoscere e sapere cosa si esporta, quale è la provenienza e se questa è lecita. Non può, infatti, bastare allo scopo la semplice e apodittica definizione di « Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia,

anatomia », troppi essendo i dubbi e gli interrogativi suscitati dalla genericità di simili « definizioni », che occorrerebbe, invece, chiarire, anche per evitare possibili abusi e arbitrarie interpretazioni, restrittive o estensive. Si tratta, dunque, di dare piena attuazione a quanto previsto nel citato allegato A, nel senso di regolamentare la ricerca e l'attività di collezione di minerali, quali « beni culturali », definendoli, altresì, come « naturalistici ». Dare piena attuazione all'allegato A, integrando così, il codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria vigente.

Ciò è tanto più necessario se si considera che non esiste nessuna norma, né comunitaria né nazionale, che esplicitamente vieti l'attività, in quanto tale, di ricerca e di prelievo di campioni di minerali a scopo collezionistico e scientifico. Infatti, piuttosto che affrontare, e almeno tentare di risolvere, il problema della regolamentazione dell'attività di ricerca e di prelievo mediante un'adeguata normativa, si è quasi sempre preferito ricorrere a un generalizzato divieto, comprendendo le varie località di interesse mineralogico nei territori che, a vario titolo e a differenti livelli, sono stati vincolati a « parco », « riserva », « piano paesaggistico » eccetera, spesso senza sapere nemmeno cosa quel territorio contenesse di « mineralogico ».

In tempi molto recenti, l'allegato al citato regolamento (CEE) n. 3911/92 è stato sostituito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, « relativo all'esportazione di beni culturali (versione codificata) », senza che, peraltro, si sia cambiato alcunché, quanto al punto 13, lettera *a*), relativo a « collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia ». Si è, invece, cambiato il limite di valore al di sotto del quale non si applicano le norme del citato regolamento sull'esportazione (per le collezioni indistintamente, euro 50.000). Si è, purtroppo, insistito su una definizione di « collezione » che, contenuta nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee n. 252/84, è concettualmente del

tutto inapplicabile alle collezioni di mineralogia, e si ritiene, anche alle collezioni naturalistiche in genere. Basti considerare che la citata sentenza è stata pronunciata in un procedimento avente ad oggetto l'applicazione della tariffa doganale comune per «oggetti da collezione di interesse storico — pistole e fondine di pistole antiche». Appare del tutto evidente come una definizione di «collezione» basata su concetti propri della produzione meccanica, sia pure antica e di interesse storico, ma comunque bene culturale certamente «antropico», proprio per quest'ultima caratteristica non possa essere applicabile ad alcuna collezione di beni culturali «naturalistici» i quali, non essendo un prodotto dell'uomo, non sono assoggettabili ai medesimi criteri, né di «rarietà» né di «destinazione originaria» né di «valore» né, tanto meno, sono paragonabili ad «analoghi oggetti di uso comune».

A ben vedere, più che definire cosa sia in generale una «collezione», si è soltanto definito quel genere di oggetti «da collezione», ciò che non è affatto la stessa cosa, tanto più quando ci si riferisce a «beni culturali» sicuramente «antropici», come nel caso esaminato nella sentenza indicata.

Si osservi che, nonostante il citato allegato A, (ora allegato I per l'Unione europea) parli espressamente di «collezioni ed esemplari», non ci si è mai preoccupati di fornire una qualsiasi definizione, almeno giuridicamente accettabile, di cosa debba intendersi per «collezione» o per «esemplare» di mineralogia (tranne la citata e inapplicabile definizione di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee n. 254 del 1984).

Si tenga presente, a questo proposito, che nell'ordinamento giuridico italiano, a parte le sole quattro regioni che hanno, ma solo parzialmente, legiferato in materia, e in un periodo largamente precedente all'entrata in vigore del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non solo mancano queste definizioni, che all'epoca sono state date per scontate e che tali invece non sono affatto, ma l'unica normativa esistente a livello nazionale, che riguardi in qualche modo i minerali, è il

regio decreto n. 1443 del 1927, meglio conosciuto come «testo unico delle miniere» o «Legge mineraria». Non può sfuggire, tuttavia, come tale normativa sia applicabile, esclusivamente, alla sola attività di rilevanza industriale, eppure, nonostante ciò, si pretese di applicarla all'attività di ricerca collezionistica e scientifica sul territorio che, evidentemente, non ha, e non aveva, con quella attinenza alcuna e che oggi è un'attività sicuramente concernente «beni culturali» (sull'inapplicabilità del regio decreto n. 1443 del 1927, confrontare la sentenza della Corte costituzionale n. 1108 del 1988, sul ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri contro la regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977). Sembra, quindi, necessario chiarire, che una «collezione» è un insieme di oggetti, ovvero una «raccolta» che, quando è qualificata, assume, appunto, la definizione di «collezione», il cui valore «culturale» non necessariamente coincide con quello economico. Qualsiasi raccolta o collezione presuppongono, comunque, che si svolga un'attività di ricerca del materiale «collezionato», al fine dapprima di costituire, poi di incrementare e di completare la collezione e, infine, di conservarla adeguatamente. Quando l'attività collezionistica concerne una categoria di oggetti che, esistenti in natura, sono classificati oggi «beni culturali» (citato allegato A) occorre, allora, che intervenga una normativa «di settore», di livello nazionale, che regoli la materia, mediante l'elaborazione di norme e di definizioni quanto più possibile non equivocate e giuridicamente certe, che soddisfino l'esigenza, da un lato, di poter utilmente e legalmente cercare e collezionare, e, dall'altro lato, di poter inquadrare il fenomeno come una positiva attività culturale di rilevante interesse pubblico. Per convincersi di quanto affermato, basti considerare che l'*International Mineralogical Association* (IMA), organizzazione composta da studiosi internazionali e internazionalmente riconosciuta, ha approvato ben 177 specie di minerali con

località tipo italiana (al 31 dicembre 2008) cui occorre aggiungere 91 specie preesistenti all'istituzione dell'IMA stessa (1959). Delle 177 specie, ben 113 sono state segnalate da privati ricercatori collezionisti, ovvero il 63,8 per cento, contro 64, scoperte direttamente da professionisti del settore, ovvero il 36,2 per cento. Appare estremamente opportuno chiarire che queste cifre collocano l'Italia al quarto posto per scoperte di nuove specie al mondo, con località originaria italiana (località-tipo), dopo, nell'ordine, Stati Uniti d'America, Russia e Germania. Dalle cifre che precedono emerge, con assoluta evidenza, l'importanza preponderante dei privati ricercatori, che ne dimostra l'indiscutibile ruolo di operatori culturali, appellativo tanto più pertinente ove si consideri l'attuale definizione di collezione mineralogica come « bene culturale ». La presente proposta di legge tende, dunque, a fornire una risposta giuridica alle seguenti esigenze:

a) definire il « bene culturale », come « naturalistico » o come « antropico » e, all'interno del naturalistico, come vivente che si riproduce, o come inanimato, fin dalle sue origini, e che, quindi, non si riproduce;

b) definire cosa è un « esemplare di minerale da collezione » e cosa è una « collezione mineralogica » chiarendo che « collezionare » è un'attività, tendenzialmente permanente, che si sviluppa nel tempo;

c) distinguere tra cosa è « mineralogico » e cosa è « minerario »;

d) affermare il principio di libertà di ricerca e di prelievo sul territorio e, quindi, di collezione, stabilendone, però, limiti e regole;

e) qualificare, nel migliore e più concreto dei modi possibili, i privati ricercatori collezionisti, in senso comportamentale, ambientale e scientifico-culturale, istituendo una « licenza » di ricerca e relative condizioni e meccanismi di rilascio; non, quindi, con la semplice iscrizione a

un registro, che non « qualificherebbe » nessuno, ma con un giudizio di idoneità, sul tipo della licenza venatoria;

f) definire gli ambiti di ricerca, in relazione alla loro situazione giuridica (diritto di proprietà, concessione di sfruttamento, cantieri di opere pubbliche eccetera) componendo tra loro interessi diversi, talvolta contrastanti e impedendo l'insorgenza di situazioni conflittuali;

g) affermare la proprietà di quanto legittimamente rinvenuto, stabilendo altresì i meccanismi di possibile alienazione a titolo oneroso ma, soprattutto, articolate forme di garanzia dell'utilizzazione scientifica e culturale di quanto prelevato;

h) affermare e garantire l'attività scientifica e culturale dei centri istituzionali di ricerca (musei e università) sia sul territorio, rimuovendo la giuridica possibilità, attualmente esistente, di frapporre loro ostacoli, rifiuti o dinieghi, sia mediante molteplici meccanismi di collegamento tra il mondo scientifico delle istituzioni di interesse pubblico e il mondo collezionistico privato, in un proficuo rapporto di sinergia;

i) assicurare la tracciabilità di quanto rinvenuto e collezionato, in coerenza con la normativa comunitaria relativa all'esportazione e al recupero dei beni culturali, mediante un sistema di relazioni e di inventari, tale da rappresentare la reale situazione dell'attività di ricerca, prelievo e collezione, dati, questi, comunicati, tra l'altro, anche alle direzioni regionali del Ministero per i beni e le attività culturali, oltre che ai musei mineralogici, senza rinunciare, si noti, né a un adeguato rispetto della riservatezza, né all'esigenza di eliminare, o almeno di ridurre, la dispersione o la distruzione delle collezioni, alla morte del collezionista, come, in assenza di tracciabilità, oggi spesso avviene;

l) istituire formalmente il progetto di ricerca, stabilendone finalità e contenuti, istituito, questo, necessario ad assicurare una corretta attività di prelievo a fini

collezionistici e scientifici, anche in territori a vario titolo vincolati, quali parchi o riserve di vario tipo o livello, ovvero territori compresi in piani paesaggistici, non senza rilevare che una simile attività, correttamente condotta, produce un notevole incremento del valore culturale del territorio assoggettato a vincolo;

m) affermare il principio di responsabilità per quanto riguarda il procedimento di assenso al progetto di ricerca, a carico dell'ente titolare del vincolo posto al territorio interessato dal progetto, anche quale principale interlocutore del richiedente;

n) assicurare al richiedente il progetto di ricerca, in coerenza alla normativa vigente, che, in caso di inutile decorso dei previsti termini, interverrà il principio del silenzio-assenso;

o) garantire che quanto rinvenuto nel corso di progetti di ricerca da parte di centri istituzionali o di musei pubblici, comunque operanti per finalità di pubblico interesse, esaurita la fase di eventuali indagini e studio, venga depositato in un museo pubblico, prevedendo uno specifico divieto di alienazione a titolo oneroso e assicurando, invece, la possibilità di cambi;

p) in conseguenza della qualificazione di « beni culturali » attribuita dalla normativa comunitaria e nazionale, assicurare che le corrette catalogazione e conservazione e l'eventuale restauro di singoli campioni o collezioni, in particolare per quelle pubbliche, vengano scrupolosamente effettuati;

q) ribadire che l'attività di ricerca di minerali a scopo collezionistico e scientifico è un'attività culturalmente rilevante, come la stessa normativa di riferimento dimostra, e che occorre, quindi, che venga adeguatamente tutelata, oltre che regolamentata;

r) stabilire, infine, un sistema di sanzioni, essenzialmente pecuniarie che, senza coinvolgere altri istituti del diritto penale, mentre persegue efficacemente i

contravventori, nel contempo li induce a rivedere i propri comportamenti, anche mediante la destinazione finale sia dei proventi derivanti dalle sanzioni sia del materiale loro confiscato.

Passiamo ora ad illustrare i singoli articoli della proposta di legge.

Articoli 1 e 2.

Con gli articoli in esame, che insieme agli articoli 3, 4 e 5, sono tra i punti qualificanti della proposta di legge, si insiste sul principio secondo il quale il concetto di « bene » è imprescindibilmente legato al concetto di « patrimonio », non necessariamente « economico », e che questo, da patrimonio « naturale », diviene patrimonio « naturalistico », ovvero costituito dai « beni culturali naturalistici ». Si introducono, infatti, le definizioni necessarie per chiarire come il « bene culturale » non sia, sempre e comunque, un oggetto prodotto dall'uomo o a lui connesso (beni culturali antropici), ma come possano esservi « beni culturali » che sono certamente in natura già esistenti, ma che diventano « culturali » solo per l'intervento dell'uomo che li studia con le scienze « naturali » e che, quindi, li qualifica come « culturali » e « naturalistici », senza però che, con questo, diventino « antropici », poiché non sono una creazione umana. Ad evitare equivoci, poi, è opportuno precisare che con l'indicazione « scienze naturali » non si vogliono affatto escludere dallo studio dei minerali altre « scienze », ma semplicemente attribuire a quelle « naturali » la capacità di qualificare i beni culturali. Sono, questi, i « beni culturali naturalistici ». « Scienza », infatti, vuol dire, in questo senso, « conoscenza » e « conoscenza » vuol dire « cultura ». All'interno dei beni culturali naturalistici, poi, occorre ulteriormente distinguere tra quelli costituiti da esseri viventi, e quelli che, invece, in quanto oggetti, fin dall'origine sono sempre stati inanimati. I primi hanno la necessità e la possibilità di riprodursi, non così i secondi. Appartengono ai primi tutti gli animali e tutte le piante,

dalle più semplici alle più complesse; appartengono ai secondi i fossili, le rocce e i minerali. Ai primi occorre un ecosistema ben definito e un proprio *habitat*, che è necessario salvaguardare, e, affinché possano continuare a riprodursi, è necessario limitarne il prelievo o, spesso, vietarlo, per consentire loro di continuare a esistere. Non altrettanto per i secondi.

Concetti completamente diversi, e per certi aspetti opposti, infatti, si devono applicare quando si tratta di beni culturali naturalistici inanimati e che, quindi, non si riproducono, come i fossili, le rocce o i minerali che le compongono. La salvaguardia di questi beni, pertanto, non si ottiene, in linea generale, lasciandoli dove si trovano, ma prelevandoli e conservandoli. Occorre, infatti, sottrarli all'erosione naturale e a tutti gli agenti distruttivi ai quali sono, o potrebbero essere, sottoposti, comprese alcune attività umane, come, talvolta, certe opere pubbliche, taluni « recuperi ambientali » e, paradossalmente, molte miniere e cave, all'attività delle quali non interessa, ovviamente, se si frantumino minerali che potrebbero essere « da collezione ». Non essendo animati, ovvero viventi, né riproducendosi, non hanno né un ecosistema né un *habitat* propri. La definizione di « componente della crosta terrestre o a questa incorporato » (articolo 2) si riferisce alla concreta possibilità secondo la quale della crosta terrestre possono entrare a far parte anche corpi provenienti dallo spazio, come le meteoriti, pur restando « beni culturali naturalistici inanimati », composte, come sono, di minerali.

Articolo 3.

L'articolo in esame definisce cosa debba intendersi per « minerale da collezione ». A tal fine si è fatto riferimento ai moderni criteri chimici e fisici, che sono stati concordati a livello internazionale, condivisi da tutti gli studiosi e che vengono utilizzati per stabilire e per approvare quali siano le nuove specie di minerali. A questa funzione presiede l'IMA, già citata nella premessa, la quale, oggi, prevede, per

la validità di una specie, il concorso dei due criteri, ovvero il « chimico » e il « fisico », con terminologia scientifica denominati « cristallografici ». Deriva dall'applicazione di questi due fondamentali criteri la frase « formato da uno o più elementi chimicamente e fisicamente definiti », riferita al « campione » di minerale. Naturalmente, il termine « campione », seguito dall'aggettivo « rappresentativo », sta a indicare che queste devono essere le qualità possedute dall'esemplare (da « esempio ») per essere « da collezione », ovvero per « rappresentare », nel miglior modo possibile (« campione »), una specie mineralogica già conosciuta, oppure non ancora conosciuta, ma proprio per questo ancora più interessante e, quindi, « suscettibile », ovvero utilmente assoggettabile, a indagini e a studi e, così, mineralogicamente rilevante. Quando, poi, sullo stesso esemplare si sono formate più specie di minerali, in contemporanea almeno in sequenza, si usa il termine tecnico di « paragenesi », talvolta caratteristica di determinate condizioni di formazione o tipica di una specifica località.

Articolo 4.

Perché si possa formare una « collezione », occorre che vi sia un'attività di raccolta (tendenzialmente permanente e che si sviluppa nel tempo) di una certa quantità di esemplari selezionati, « campioni rappresentativi », nel senso precisato, i quali, legati da un medesimo criterio logico (« denominatore comune »), costituiscono un « insieme » che, essendo stato così qualificato, può definirsi una « collezione ». Si è preferito il termine « insieme », piuttosto che quello « universalità » (di mobili), considerando quest'ultimo troppo tecnico-giuridico e di significato eccessivamente restrittivo. L'elencazione dei vari « denominatori comuni » possibili copre la totalità dei criteri con i quali si può « collezionare ». La qualità della collezione, la quantità e l'importanza degli studi che su campioni che la compongono sono stati condotti, la

rarietà oggettiva degli esemplari o relativa alla loro località di provenienza e il significato complessivo ne certificano, come « insieme », la « rilevanza mineralogica e culturale ». Non per caso, il più volte citato allegato A annesso al codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 parla di « Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni » e non, quindi, di « esemplari », la cui provenienza non sia da « collezioni », ma di esemplari che abbiano già subito una selezione e acquisito una positiva valutazione (provenienti da), dovuta al fatto di essere appartenuti a una precedente « collezione » o di appartenervi tuttora. Occorre, tuttavia, riconoscere che già la semplice azione di raccolta e di classificazione compiuta dal privato ricercatore è « culturalmente » rilevante, dato che vi è contenuta « in embrione » una « collezione », posto che il giudizio di valore applicabile, al fine di « qualificare » la raccolta, non potrà che avvenire *a posteriori*.

Articolo 5.

Questa definizione si è resa indispensabile al fine di evitare un equivoco, che si è frequentemente verificato, tra ciò che è, o che può essere, « mineralogico », e ciò che è « minerario », ovvero di interesse industriale, e che non può essere altro. La Corte costituzionale, infatti, si è dovuta pronunciare, con sentenza n. 1108 del 12-20 dicembre 1988, sul conflitto di attribuzione (ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione in relazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977), sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri contro la regione Lombardia, colpevole di avere legiferato in materia di raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico. Riteneva, infatti, la Presidenza, che la competenza in materia di minerali fosse rimasta riservata allo Stato, dato che nella materia disciplinata dal regio decreto n. 1443 del 1927, concernente le « cave » e le « miniere », queste ultime erano, e sono, rimaste di competenza statale, mentre le « cave » erano, e sono, state delegate alle

regioni (articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977). La Corte ha così avuto modo di chiarire che se la materia « mineraria » restava sicuramente nella disponibilità dello Stato, quella disciplinata dalla regione Lombardia, « collezionistica didattica e culturale », ben poteva rientrare nelle competenze regionali, non costituendo alcuna interferenza con la materia « mineraria ». Indirettamente, ma senza dubbio alcuno, questa pronuncia ha chiarito che « minerario » non è « mineralogico » e che collezionare minerali non concerne attività « mineraria ». Occorre, in proposito, precisare che è sicuramente escluso che ogni cava o miniera, in attività o meno, sia di interesse « collezionistico-mineralogico », come altrettanto può dirsi per ogni « sito minerario ». Il campione di interesse collezionistico, infatti, è rinvenibile solo a seguito del verificarsi di speciali condizioni di formazione. Queste condizioni non si realizzano sempre e comunque, ma solo in particolari circostanze e talvolta si incontrano solo in certi momenti dei lavori minerari, o solo a un certo livello della miniera, forse anche una sola volta. Solo alcune cave o miniere sono, o sono state, dunque, di interesse « mineralogico », certamente non la totalità. Occorre, poi, aggiungere, che solo alcune delle specie di minerali esistenti e riconosciute dall'IMA si rinvengono in cave o in miniere, visto che la maggior parte di quelle identificate fino ad oggi non proviene da questo genere di attività umane, ma da altre giaciture, come rocce e fessure alpine, vari tipi di rocce vulcaniche o terreni diversi, talvolta anche ad uso agricolo o pastorale.

Il regio decreto n. 1443 del 1927 ha elencato numerose sostanze minerali di interesse « industriale », al fine di assoggettare l'attività di ricerca e di sfruttamento di queste prima a un permesso di ricerca e, poi, constatata la « scoperta », ad una concessione di coltivazione. La citata normativa ha inoltre introdotto la distinzione tra « cave » e « miniere », non in base alla tecnica di estrazione, come molti pensano, ma secondo il tipo di materiale estratto, appartenente alla lista « cave » o

a quella « miniere ». Evidentemente, la normativa non si è minimamente preoccupata di regolamentare, né avrebbe dovuto, una qualsiasi attività, che non fosse giudicata di rilevante importanza economica e industriale, tanto meno, quindi, quella di ricerca e di prelievo, diretta a costituire una « collezione » di minerali, intesa come « bene culturale ». Sembra utile, però, e a dimostrazione della notevole, per l'epoca, « libertà di pensiero », riportare un breve ma interessante brano della relazione ministeriale di presentazione del citato regio decreto n. 1443 del 1927: « (...) ma perché una autorizzazione occorra, è d'uopo trattarsi di ricerca mineraria propriamente detta. Restano pertanto pienamente libere tutte le forme di investigazione scientifica. Restano ugualmente libere le indagini geologiche, anche se per esse sia necessario procedere a scandagli del terreno. E, per il motivo medesimo, deve considerarsi libero il pratico ricercatore, il semplice minatore, ad esempio, che, inerpicandosi per i monti, scruta con la sua picca le rocce impervie, rappresentando non poche volte il pioniere dell'industria mineraria ». Lodevoli affermazioni, quelle di ritenere libere tutte le forme di investigazione scientifica e quelle geologiche libere anche di effettuare « scandagli » del terreno, solo che, da quell'epoca e fino ad oggi, non è seguita alcuna normativa specifica, né si poteva immaginare, allora, che « Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia » (allegato A al codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), potessero divenire « beni culturali ».

Considerazioni per certi aspetti simili si possono svolgere a proposito dell'articolo 10, comma 4, lettera *h*), del medesimo codice, il quale, previa « dichiarazione dell'interesse culturale » (articoli 13 e 14), definisce « beni culturali », « i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico », comprendendoli tra « le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al

comma 1 », che recita: « Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico » (comma così modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2008). Non può sfuggire come l'indicata norma ponga l'accento, e ripetutamente, sul carattere « storico od etnoantropologico » che il « sito minerario » deve possedere per essere definito « bene culturale ».

Il comma 2 dell'articolo 5 in esame si preoccupa, dunque, di chiarire e di ribadire come questi « siti minerari » che hanno riguardato l'attività estrattiva di tipo economico-industriale, eventualmente di interesse storico od etnoantropologico, non si possano considerare, per questo, « necessariamente di interesse mineralogico ». Ove ricerche mineralogiche si rendessero necessarie, o utili, in un sito così classificato, si potrà utilmente provvedere ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 6.

L'articolo in esame stabilisce, senza equivoci, il principio secondo il quale tutti coloro che svolgono un'attività culturalmente rilevante devono poter agire nella maggiore libertà possibile. Si tratta dell'applicazione del noto principio per il quale « la libertà propria finisce dove comincia quella altrui », corretto dal fatto che, ovviamente, deve essere concessa una maggiore libertà a coloro i quali svolgono, da privati, con passione e a loro spese, un'attività culturale di interesse pubblico, ma con le necessarie limitazioni, dirette a evitare abusi ed eccessi che, nello stesso interesse pubblico, devono essere impediti.

Con l'articolo in esame si stabilisce, inoltre, il principio secondo il quale la ricerca e il prelievo costituiscono il primo e più immediato intervento di « salvaguardia e di prima conservazione » dei beni culturali mineralogici. Nella realtà, infatti,

si è spesso verificato, e si verifica ancora, che importanti giacimenti di minerali da collezione siano stati lasciati « *in situ* », esposti alla naturale erosione (neve, ghiaccio, piogge, frane eccetera), in nome di un malinteso principio di « tutela dell'ambiente » oppure, semplicemente, non considerati, perché ritenuti « sassi » senza importanza, distrutti a cuor leggero, o dai lavori di cantieri di opere pubbliche o, addirittura, come più volte accaduto, solo perché situati in cave abbandonate, prossime a centri abitati, divenute comode discariche comunali, ricettacolo dei più diversi rifiuti.

Si è preferito, quindi, accogliere il principio della libertà di ricerca e di prelievo, limitandone, se necessario, l'esercizio e regolandone l'attività, piuttosto che ricorrere a sterili divieti, che null'altro risultato otterrebbero se non quello repressivo, totalmente anti-culturale.

Articoli 7, 8 e 9.

Consegue, a quanto enunciato, che, al fine di regolamentare in maniera adeguata l'attività di ricerca e di prelievo e di avere, nel contempo, una reale immagine della situazione generale concernente rinvenimenti e scoperte, si è ritenuto utile istituire la « licenza di ricerca e di prelievo ». Questa licenza serve anche, come quella venatoria, o come la patente di guida, ad accertare le cognizioni tecniche, ritenute indispensabili al corretto svolgimento dell'attività di ricerca e prelievo, possedute dal candidato. Si è, poi, ritenuto essenziale subordinare la validità della licenza, pur nella sua durata quinquennale, alla sottoscrizione di un'apposita polizza assicurativa annuale, che garantisca sia l'assicurato che i terzi, dagli infortuni e dai danni in via incidentale eventualmente prodotti nel corso dell'attività. Proviene da simili considerazioni la necessità per il minore di essere accompagnato.

Si noti che una delle funzioni svolte dalle assicurazione obbligatoria, posta a condizione di validità della licenza, è anche quella di facilitare i rapporti tra i diversi soggetti come, ad esempio, tra chi

voglia effettuare ricerche e prelievi di materiale mineralogico in un fondo privato e il legittimo proprietario, oppure, analogamente, tra richiedente e concessionario di cava (articolo 10). In passato, infatti, e in assenza di copertura assicurativa, quando si sono verificati incidenti, più o meno gravi, questi hanno dato frequentemente luogo a interminabili contenziosi, spesso infondati, per risarcimento danni, sia per infortuni, sia per danni materiali, e da entrambe le parti.

La licenza ha durata quinquennale ed è valida su tutto il territorio nazionale, pur essendo rilasciata dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, previo esame-colloquio presso una commissione di livello parimenti regionale. Si è voluto, infatti, deliberatamente mantenere, in questa come in altre parti della proposta di legge, il livello regionale di molti istituti, anche perché maggiormente corrispondenti a realtà locali.

Decorso il primo quinquennio di validità senza che il titolare sia incorso in alcuna delle sanzioni previste dall'articolo 18, la licenza potrà essere rinnovata a semplice domanda, senza necessità di un'ulteriore esame-colloquio.

La distinzione, invece, introdotta nella norma, tra cittadini comunitari ed extracomunitari deriva dal fatto che la proposta di legge si inserisce nella normativa vigente, prima di tutto quale attuazione (come si è già visto nella premessa) dell'allegato A al codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che, a sua volta, trae origine dai citati regolamento e direttiva comunitari e, quindi, nella normativa comunitaria. La proposta di legge tende poi a garantire, tramite l'obbligatoria presentazione del « progetto di ricerca » (articolo 15) e della « relazione » (articolo 13), che l'utilizzazione scientifica e culturale del materiale di interesse mineralogico rinvenuto possa essere mantenuta in Italia, nonché ad assicurare il rispetto delle condizioni di reciprocità, sancite dal diritto internazionale, considerato che vi possono essere nazioni, aventi regimi giuridici assai diversi da quelli europei, nelle quali, per molteplici ragioni,

la ricerca e il prelievo di minerali da collezione sono vietati a cittadini stranieri o ne è vietata l'esportazione. La proposta di legge, che per certi aspetti potrebbe apparire scioccamente « protezionista », trae, invece, il suo fondamento proprio da numerose, passate esperienze, nelle quali vari cittadini stranieri, talvolta anche in zone del territorio nazionale vincolate a vario titolo (Alpi eccetera), hanno effettuato « spedizioni » di ricerca e di prelievo al di fuori di qualsiasi regola e in aperto spregio di qualsivoglia vincolo territoriale (parchi o riserve). Sotto questo aspetto, in ambito comunitario, si potrà, oggi, eventualmente agire per il recupero di quanto sottratto, proprio in base al regolamento e alla direttiva comunitari citati, non altrettanto potendo dirsi e concretamente farsi in ambito extra-comunitario (si vedano, a proposito dell'indispensabile « tracciabilità », anche gli articoli 12, 13 e 14).

Si è ritenuto, infine, di esentare dalla necessità della licenza i ricercatori professionali, ovvero gli appartenenti ai centri istituzionali di ricerca (università, Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) eccetera) e ai musei mineralogici pubblici (o corrispondenti sezioni di mineralogia di musei di storia naturale, ma non musei riguardanti altre discipline), oltre gli geologi e i periti minerari, ma questi ultimi solo se dipendenti da enti pubblici e nell'esercizio delle funzioni. Con queste disposizioni si è voluto evitare che la pura e semplice qualifica di geologo o di perito minerario possa essere utilizzata per aggirare l'obbligo di licenza. Diversa è, evidentemente, la situazione di chi, professionalmente e svolgendo un'attività, per definizione, di interesse pubblico, si occupi di ricerca e di prelievo sul terreno (articoli 1 e 33 della Costituzione e articolo 845 del codice civile).

All'articolo 8, poi, si stabiliscono in dettaglio i requisiti di idoneità che il richiedente la licenza deve dimostrare di possedere in occasione dell'esame-colloquio diretto ad accertarli. Si noti che tutti i requisiti richiesti sono diretti ad assicurare, con buona approssimazione, che il soggetto possa ritenersi sufficientemente

« qualificato » e che possa, quindi, effettuare le ricerche previste con un sufficiente bagaglio tecnico e con senso di responsabilità, senza arrecare danni irreparabili né all'ambiente di ricerca, né al contesto idrogeologico, né alla flora e alla fauna. A questo fine sono stati indicati ulteriori « titoli utili », da valutare, però, a discrezione della commissione esaminatrice, e di un valore complessivo, ai fini della votazione, non superiore a due voti favorevoli, tenendo conto che la commissione è composta da cinque membri.

All'articolo 9 si istituisce una commissione, composta da cinque membri e di livello territoriale regionale, preposta, previo esame-colloquio, al rilascio della licenza ai richiedenti. Si è voluto ridurre al minimo il numero dei componenti, cercando, invece, di privilegiarne la competenza, in relazione alle materie oggetto dell'esame-colloquio. In coerenza con il principio per il quale la presente proposta di legge costituisce attuazione e integrazione dell'allegato A al codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, si è voluto assegnarne la presidenza a un funzionario della soprintendenza regionale competente per i beni culturali e ambientali. Analogamente, anche per mantenere il livello regionale della commissione, si è voluta la presenza di un geologo (quindi anche geotecnico) nominato dall'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) o, se non istituita, dall'ufficio geologico regionale. Il terzo membro, conservatore di mineralogia, rappresenta la componente scientifica naturalistica, più specificamente competente in materia di mineralogia e di collezionismo di minerali, oltre a essere, nel sistema previsto dalla proposta di legge, uno dei protagonisti di molti meccanismi. In mancanza di un museo naturalistico si è ritenuto di affidare la copertura del previsto ruolo al docente di mineralogia presso l'università « più importante a livello regionale ».

Infine, si è ritenuto utile introdurre nella commissione due rappresentanti, non necessariamente appartenenti, ma, comunque, designati, dalle associazioni mineralogiche private, legalmente costituite,

ovvero dotate di statuto depositato e di organi sociali (associazioni che in Italia riuniscono una quantità di appassionati, a vari livelli di competenza, stimata in circa 20.000 persone) in rappresentanza dei ricercatori-collezionisti, destinatari principali della proposta di legge, ma in numero di due, su cinque membri, ovvero minoritari, in seno alla commissione.

In via sostitutiva, e considerando che in alcune regioni possono mancare associazioni mineralogiche private, e solo in mancanza di queste, si è ritenuto utile affidare la nomina dei due membri al locale rappresentante regionale della Società italiana di mineralogia e petrologia (SIMP), che riunisce studiosi professionali di varie provenienze.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9, sui quali si è molto discusso, stabiliscono i criteri di « maggiore importanza » o di « maggiore rappresentatività » che, nella formulazione adottata, sono apparsi gli unici concretamente applicabili, ovvero che possono prestarsi a un reale riscontro, sempre mantenendo il principio della maggiore competenza o della rilevanza specifica nel settore.

I commi 5, 6 e 7, infine, definiscono le procedure di rilascio o diniego della licenza. Si sono voluti qualificare il rilascio o il diniego, come provvedimenti amministrativi a tutti gli effetti, considerando i richiedenti come portatori di un indubbio interesse legittimo (quanto meno come « interesse diffuso ») al conseguimento della licenza.

Articolo 10.

L'articolo prende in esame tutti i tipi di « ambiti naturali », ovvero di terreni nei quali potrebbero svolgersi una ricerca e un prelievo di materiale di interesse mineralogico.

Ferma restando la necessità, per il privato ricercatore, di essere fornito della licenza, si sono distinti vari tipi di terreni di ricerca, aventi regimi giuridici diversi:

a) si distinguono due possibilità, ovvero se si tratti di fondo aperto e privo di tabelle, oppure di fondo chiuso. Nel primo

caso, salvo specifici accordi indicati al comma 4, ricerca e prelievo si intendono liberi e autorizzati, con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e del rispetto ambientale (per esempio colture in atto) nel secondo caso, invece, è richiesto il consenso preventivo del proprietario e del conduttore, ovvero, per esempio, di un locatario. Occorre considerare che queste norme, come anche le successive, tengono conto della portata, sotto il profilo dell'interesse pubblico, degli articoli 1 e 33 della Costituzione e dell'articolo 845 del codice civile, anche in relazione al codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, senza, si ritiene, troppo comprimere l'esercizio del diritto di proprietà;

b) si fa riferimento ai beni costituenti il demanio dello Stato, ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, ovvero, tra gli altri, quali possibili zone di ricerca e di eventuale prelievo, « (...) il lido del mare, la spiaggia, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (...) » ivi comprese le aree golenali, salvo, ovviamente, quanto disposto al comma 1 dell'articolo 11;

c) si tratta dello stesso tipo di beni, ma, ai sensi dell'articolo 824 del codice civile, costituenti il demanio delle province o dei comuni, per i quali si è ritenuto sufficiente il solo possesso della licenza, anche considerando la esiguità delle ricerche e prelievi che in tali zone si possono effettuare;

d) si tratta delle cave in attività, nelle quali, oltre al possesso della licenza, occorre, evidentemente, il consenso di chi esercita l'attività estrattiva. Si è voluto inserire in questo punto il divieto assoluto, almeno per il privato ricercatore, di operare nelle torbiere, in quanto collegate normativamente alle cave, trattandosi di ambiente di particolare fragilità e di scarso interesse, normalmente, per il privato ricercatore;

e) analoghe considerazioni valgono per le miniere in attività, con esclusione delle concessioni per acque minerali e termali e per idrocarburi, e con la neces-

sità del consenso del concessionario o, nel caso, del permissionario;

f) si tratta delle aree, di cui alle lettere d) ed e), nell'ipotesi che la concessione di coltivazione di cava o di miniera sia decaduta, o per decorso del tempo concesso per la coltivazione e perché non rinnovata, o perché dichiarata decaduta per inattività del concessionario. In queste situazioni, risorgendo il diritto del proprietario del fondo, rimasto « compresso » dal superiore interesse pubblico sotteso all'attività estrattiva, si ritorna a una situazione analoga a quella indicata alla lettera a);

g) si tratta di una situazione che si verifica, nella pratica, con relativa frequenza e che richiede una specifica regolamentazione che, da un lato, tenga conto della normativa in materia di appalti, e, dall'altro lato, soddisfi l'esigenza di salvaguardare importante materiale di interesse mineralogico. Il sistema proposto che, in pratica, non grava sull'esecuzione dei lavori, né sulle previsioni finanziarie, si ritiene possa soddisfare entrambe le esigenze indicate. Come è noto, infatti, nell'applicazione di altre normative, in particolare concernenti rinvenimenti di materiale di interesse archeologico o paleontologico, si sono molto spesso conseguiti risultati opposti a quelli auspicati. Al fine di evitare un fermo del cantiere, frequentemente della durata di molti mesi, i fortuiti ritrovatori, potendo, evitano accuratamente di segnalare simili « scoperte » e preferiscono ricoprire o distruggere quanto rinvenuto, proseguendo, così, tranquillamente, i lavori.

Ai commi 2 e 3, come anche in altre disposizioni della proposta di legge, si ribadisce il principio per il quale, tenuto conto degli articoli 1 e 33 della Costituzione e dell'articolo 845 del codice civile, assenti o autorizzazioni non possono essere negati, quando il richiedente è un centro istituzionale di ricerca, o un museo mineralogico o la corrispondente sezione di mineralogia di un museo di scienze naturali. Si precisa, però, che, in ogni caso,

dovranno concordarsi tempi e modi dell'intervento di ricerca e di prelievo, non volendo gravare troppo sull'attività lavorativa.

I commi 4 e 5, infine, stabiliscono il principio che la proprietà di quanto rinvenuto spetta al ricercatore, salvo « speciali accordi », conclusi con i titolari di diritti reali o con i concessionari, tenendo conto del disposto degli articoli 840 e 845 del codice civile. Per quanto riguarda la proprietà e l'utilizzazione del materiale di interesse mineralogico, rinvenuto dal personale dei centri istituzionali di ricerca o dei musei mineralogici nel corso di attività di ricerca e di prelievo, si rinvia all'articolo 16, commi 3 e 4.

Articolo 11.

Al comma 1 si ribadisce il principio, normativamente accolto in tutta Europa, del divieto di ricerca e di prelievo nelle grotte o nella cavità naturali di origine « carsica », aggettivo necessario a distinguere questo tipo di cavità da altre non carsiche e che, invece, possono incontrarsi nell'attività di cava o di miniera.

Poiché l'oro risulta, ovviamente, compreso nell'elenco delle sostanze minerali di interesse economico e industriale, la sua raccolta costituirebbe un genere di attività da sottoporre alla normativa mineraria. Si è voluto, quindi, al comma 2, consentirne il prelievo, riferito ai giacimenti detti « secondari », ovvero ghiaie e sabbie, limitandone la quantità a soli 5 grammi giornalieri, purché di interesse « mineralogico », rinviando, per il resto, al locale distretto minerario. Si è così evitato di consentire che, con la motivazione della ricerca « mineralogica », si potesse aggirare la normativa mineraria.

Il comma 3 reca norme in materia di limitazioni di peso e di misura, poste ai mezzi, esclusivamente manuali, il cui impiego può essere consentito nella normale attività di ricerca e di prelievo. Può essere utile osservare che si tratta di una formulazione che ha già dato buona prova nella legislazione regionale. Per attività diverse, ovvero scavi, eventualmente più

vasti o impegnativi, che richiedessero altri mezzi, si è previsto il « progetto di ricerca » e di prelievo di cui all'articolo 15.

Con il comma 4, pur essendo noto che l'uso degli esplosivi è generalmente vietato, si è inteso ribadirlo ulteriormente.

Un esemplare di interesse mineralogico è generalmente costituito da una porzione di roccia sulla quale si è depositata la sostanza, costituente il campione, talvolta in distinti cristalli. Il peso specifico è, quindi, estremamente variabile, secondo gli innumerevoli tipi di rocce, dette « matrici », sulle quali si trova il minerale, tanto che possono aversi grandi volumi e poco peso o esattamente l'inverso. Si è ritenuto, quindi al comma 5, di non porre limiti di peso al quantitativo prelevato, visto che, nella pratica, il tentativo, per di più da effettuare sul posto, di ridurre i campioni trovati a pezzature di minori dimensioni al solo fine di rientrare nei limiti di peso consentiti, condurrebbe fatalmente alla distruzione di molti esemplari. Occorre, infatti, considerare che i mezzi a disposizione, per tentare di effettuare l'opera di riduzione delle dimensioni dell'esemplare trovato non potrebbero essere altri che quelli consentiti per la ricerca, ovvero totalmente inadatti allo scopo. Neppure praticabile, poi, è l'ipotesi di obbligare il privato ricercatore a fornirsi di una (capiente) bilancia « da campo ». Si è preferito, dunque, ricorrere all'obbligo del « ragionevole e proporzionato prelievo », ovvero lasciando *in loco* una quantità di materiale « di probabile interesse mineralogico » (non vi può essere la certezza, visto che il valore collezionistico degli esemplari prelevati potrà essere pienamente apprezzato solo *a posteriori*) sufficiente a testimoniare le caratteristiche di giacitura e a permettere ad altri di effettuare futuri ed eventuali prelievi. Al fine di assicurare il rispetto della norma, che altrimenti potrebbe apparire utopistica, si è fatto obbligo, al privato ricercatore, di effettuare un'esauriente documentazione fotografica, prima e dopo il prelievo, da allegare alla relazione di cui all'articolo 13.

Articolo 12.

Nella pratica si è spesso posto il problema se fosse ammissibile consentire la vendita di materiale di interesse mineralogico da parte del privato ricercatore, escludendo, ovviamente, il commerciante professionista, regolarmente fornito di licenza di commercio e della conseguente contabilità. Fermo restando il rigoroso rispetto della normativa fiscale, ovvero che la vendita sia « occasionale » ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si è ritenuto di consentire l'alienazione a titolo oneroso volendo individuare, in questo tipo di « commercio », un utile veicolo di diffusione culturale, concernente, in particolare, la conoscenza del « rilevante patrimonio mineralogico nazionale ». A tale scopo la vendita deve avvenire alla condizione che l'alienante « certifichi, ogni volta, l'esatta provenienza e il legittimo possesso » dell'esemplare alienato. Si noti che questa specifica norma si inserisce nel più ampio contesto di altre, in particolare enunciate agli articoli 13 e 14, tutte dirette ad assicurare la tracciabilità del materiale di interesse mineralogico e la sua utilizzazione scientifica e culturale. La « tracciabilità », in questo senso, vuol dire poter seguire ed eventualmente ricostruire il percorso compiuto dall'esemplare alienato, dal suo rinvenimento all'ultimo trasferimento di proprietà, con ciò potendo dare concreta attuazione alla normativa comunitaria concernente l'esportazione e il recupero. Il comma 2 dell'articolo 12 detta procedure per la tracciabilità dell'esemplare.

Al comma 3, infine, si fa riferimento alla normativa, prevista dal codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 per l'eventuale dichiarazione dell'interesse culturale (articoli 13 e seguenti) diretta all'esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (articoli 59 e seguenti).

Articolo 13.

Si tratta della normativa diretta ad assicurare che si proceda all'identifica-

zione del materiale prelevato al fine di garantirne l'utilizzazione scientifica e culturale. Si ritiene che tale risultato possa essere conseguito, tra l'altro, mediante l'obbligo, per il privato ricercatore, di redigere, una volta l'anno (non sembra essere un compito troppo gravoso), una relazione, datata, numerata e sottoscritta, con l'indicazione delle località di ricerca visitate e dei rinvenimenti effettuati, indirizzata alla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, in particolare segnalando il rinvenimento di campioni ritenuti, a vario titolo, di eccezionale importanza.

Accade poi spesso nella pratica, in special modo quando si tratta di esemplari mineralogici di dimensioni minime (ovvero che richiedono l'uso del microscopio), che non si possa determinare sul terreno di ricerca cosa si possa aver rinvenuto esattamente e occorre allora prelevare una certa quantità di materiale che potrà essere esaminato e classificato solo in un secondo momento. Date queste condizioni, l'articolo prevede che sia sufficiente un'indicazione, « anche relativa al solo peso o volume », che non consenta, però, equivoci, tanto più se si considera la documentazione fotografica di cui all'articolo 11, comma 5.

I commi 2, 3 e 4 costituiscono un sistema diretto ad assicurare che « singoli esemplari o intere collezioni, ritenuti di eccezionale importanza collezionistica, scientifica e culturale », non solo non vadano dispersi, grazie all'assicurata tracciabilità, ma, se ritenuto opportuno, possano essere oggetto del previsto diritto di prelazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, previa, naturalmente, la dichiarazione di notevole interesse pubblico, come, del resto, già indicato al comma 3 dell'articolo 12. A questo proposito è sembrato opportuno prescrivere che l'eventuale diritto di prelazione venga esercitato, in via prioritaria, e quindi non escludendo altre possibilità, nei confronti di esemplari o di collezioni italiani al fine di assicurarne la permanenza in Italia. In via principale, compete alla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici

la facoltà, sulla base dei dati raccolti quale destinataria delle relazioni di cui agli articoli 13 e 14, di segnalare al Ministero per i beni e le attività culturali gli esemplari o le collezioni, nonché i nuovi eccezionali rinvenimenti, per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione. Si noti, però, che, a parte l'aspetto concernente il diritto di prelazione ministeriale, con il previsto sistema di relazioni e di inventari (articoli 14 e 17) si ottiene, comunque, il non trascurabile risultato di avere in evidenza, e annualmente aggiornata, la reale situazione della ricerca e del collezionismo di minerali in Italia.

Ai privati ricercatori collezionisti, forniti di licenza, e alle associazioni mineralogiche legalmente costituite, compete, in via sussidiaria, un'analogo facoltà di segnalazione, diretta però, per le valutazioni del caso e per un opportuno « filtro », non direttamente al Ministero per i beni e le attività culturali, ma alla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici. La segnalazione si applica anche a singoli esemplari o collezioni, ritenuti di eccezionale importanza, non direttamente derivanti da attività di ricerca e di prelievo.

Articolo 14.

Ai commi 1 e 2 si stabilisce il principio, in conformità con la normativa vigente, della riservatezza della relazione, a richiesta dell'interessato, ammettendo però, che in caso di analisi e di studi che, necessariamente, siano pubblicati, occorrerà rendere noti, almeno, luogo e data di rinvenimento del materiale studiato, a richiesta, mantenendo riservati i dati personali. Analoga riservatezza potrà essere richiesta per la prescritta copia della relazione annuale, da destinare al direttore del museo mineralogico o naturalistico più importante a livello regionale, ove esistente, sia esso universitario, civico o regionale. Analogamente (comma 3) in caso di inattività annuale, il privato ricercatore invierà una semplice dichiarazione in tal senso ai medesimi enti.

Ai commi 4, 5 e 6 si prevede la possibilità che « collezioni ed esemplari

provenienti da collezioni di mineralogia », non derivino da un'attività di ricerca e di prelievo, ma siano il prodotto di un collezionismo che si alimenta in modi diversi (scambi, acquisti eccetera) e per oltre l'80 per cento sia costituito da specie italiane. Anche al fine di dare piena attuazione alle prescrizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento italiano, e alle conseguenti esigenze di tracciabilità, si è ritenuto di prescrivere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la compilazione di un semplice inventario, che del resto tutti i collezionisti normalmente già possiedono, da inviare ai medesimi enti destinatari della relazione di ricerca e alle medesime condizioni di riservatezza, se richieste. Al fine di mantenere attuale il quadro della situazione reale è richiesto l'aggiornamento dell'inventario ogni tre anni.

Al comma 7, infine, allo scopo di mantenere la tracciabilità, in coerenza con i principi che regolano il diritto di prelazione ministeriale, ma anche, più semplicemente, la trasmissione ereditaria o la compravendita, si è ritenuto di prescrivere che qualsiasi trasferimento di proprietà, se concernente la collezione, dovrà essere accompagnato da una copia aggiornata dell'inventario o, in caso di singoli campioni, da un estratto del medesimo.

Articolo 15.

Quest'articolo costituisce uno dei punti qualificanti della proposta di legge. La libertà di ricerca e di prelievo non può e non deve incontrare limitazioni territoriali dovute agli innumerevoli vincoli, di vario tipo e livello, posti al territorio, anche perché indagini e studi, condotti su materiale prelevato in territori vincolati, costituiscono un innegabile incremento del valore culturale del territorio stesso. Si tratta, piuttosto, di regolamentare, nel miglior modo possibile, l'attività di ricerca e di prelievo all'interno di questi territori.

A tale scopo si è voluto « istituzionalizzare » il progetto di ricerca e di prelievo, metodo non nuovo e già largamente praticato in molti centri di ricerca (università,

CNR), ma non così articolato e specificamente adattato alle superiori esigenze del territorio vincolato, e quanto dettagliatamente prescritto al comma 5 si ritiene soddisfatti tutte le esigenze.

Come anche in altre disposizioni della proposta di legge, si è voluto precisare che, ove il progetto di ricerca e di prelievo, completo di tutti gli elementi richiesti, provenga da un centro istituzionale esso non potrà essere respinto. Questa norma tende a evitare che studiosi qualificati si vedano precluse possibilità di ricerca solo per ostacoli burocratici o per malintese ragioni di tutela o, ancora peggio, di invidia e di rivalità personali. D'altra parte è apparso estremamente fondato, a evitare la pratica di abusi e di privati interessi, che l'interesse pubblico, sotteso all'attività istituzionale di ricerca e di prelievo, debba armonizzarsi con quello costitutivo del vincolo al territorio: da qui la necessità, per tutti gli studiosi, come per i privati ricercatori, forniti di licenza, di presentare il progetto di ricerca e di prelievo.

Ai commi 6 e 7, poi, si prescrive, come già richiesto in altri articoli della proposta di legge, la compilazione di una relazione, diretta alla presidenza o alla direzione dell'ente preposto alla tutela del vincolo, alla direzione del museo mineralogico o, in mancanza, naturalistico più importante a livello regionale, sia questo universitario, civico o regionale, e naturalmente, alla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici. Alcuni studiosi hanno segnalato la necessità assoluta di evitare indiscrezioni e interferenze su ricerche in corso, eventualmente da loro condotte, nell'ambito di un progetto di ricerca. Allo scopo si è prescritto, in analogia a quanto disposto per le relazioni dei privati ricercatori (articoli 13 e 14), che sia la relazione, sia l'oggetto della ricerca possano, a richiesta, restare riservati.

Ai commi 8 e 9 si stabilisce il principio secondo il quale l'interlocutore del richiedente è l'ente preposto alla tutela del vincolo (secondo i diversi tipi di vincolo) al territorio. Conseguentemente, è a cura di questo ente che si dovranno acquisire nulla-osta o autorizzazioni diverse da

parte di altri enti eventualmente coinvolti. Si è voluto evitare, infatti, che il privato ricercatore, come anche lo studioso professionale, vengano coinvolti in un infernale gioco burocratico, talvolta senza fine apparente, a danno delle ricerche da loro programmate che, lo si ribadisce, rivestono un interesse pubblico non trascurabile, in quanto dirette alla « produzione » di beni culturali naturalistici. Deriva da tutto ciò, che:

a) una volta che l'ente preposto si sia pronunciato, entro i previsti novanta giorni (termine non per caso uguale a quello necessario alla messa in mora e alla conseguente formazione del silenzio-rifiuto dell'amministrazione, impugnabile davanti al tribunale amministrativo regionale) gli altri enti eventualmente coinvolti non potranno più pronunciarsi avendo, nel complesso, fatto inutilmente decorrere il termine utile dalla richiesta dell'ente preposto;

b) coerentemente, una volta decorso inutilmente il termine di novanta giorni concesso all'ente senza che questo si sia pronunciato, il progetto di ricerca e di prelievo si intende accolto a tutti gli effetti.

Si noti che il termine di novanta giorni è largamente sufficiente a garantire sia che altri enti si pronuncino sia per formulare, eventualmente, un motivato diniego (legge n. 241 del 1990) che, in quanto provvedimento amministrativo, sarà impugnabile analogamente a quanto previsto dall'articolo 9.

Articolo 16.

Ai commi 1 e 2 si è ritenuto estremamente opportuno, in coerenza con i principi non solo della presente proposta di legge, ma anche del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ribadire la necessità che direzione e personale dei musei mineralogici o delle sezioni di mineralogia di musei naturalistici, di qualsiasi livello, in considerazione del fatto che i singoli esemplari o le collezioni loro affidati sono, oggi, costituiti da « beni

culturali » e come tali di interesse pubblico, provvedano a una loro corretta « conservazione », ma anche al loro restauro e alla loro manutenzione. Accade, infatti, che molti esemplari di collezioni talvolta importanti anche sotto l'aspetto storico, vadano distrutti perché non adeguatamente conservati, puliti o, se del caso, restaurati. In particolare ciò accade per gli esemplari dei solfuri che, sottoposti a condizioni di umidità eccessiva, si alterano, producendo solfati, si frantumano e, infine, cadono in polvere, talvolta, in quanto costituenti la « matrice » di altri minerali, provocando anche la distruzione delle altre specie presenti. Analoghe incombenze spettano, naturalmente, ai privati proprietari di esemplari o di collezioni notificati, in quanto dichiarati « culturalmente interessanti ».

Al comma 3, coerentemente a quanto stabilito dagli articoli 13, 14 e 17, si prescrive ai direttori dei musei naturalistici pubblici di qualsiasi livello, compresi quelli universitari, di conservare, opportunamente registrate, le relazioni e le dichiarazioni rese ai sensi dei citati articoli, mantenendo separate quelle assoggettate alla riservatezza.

Al comma 4 si è stabilito il principio del divieto di alienazione a titolo oneroso per tutti gli esemplari provenienti da attività istituzionali di ricerca e di prelievo. Nella realtà, purtroppo, diventa sempre più frequente il caso, ripetutosi anche recentemente in un territorio vincolato a parco, che esemplari di minerali, appartenenti a specie rare o rarissime talvolta rinvenute per la prima volta in quella occasione, siano, entro breve tempo, stati posti illecitamente in vendita su *internet*, e che alcuni « studiosi », avvalendosi della loro veste e agendo per finalità di pubblico interesse (ricerca scientifica e beni culturali), non abbiano esitato ad approfittarne. Si è, invece, voluta ammettere e favorire l'attività di permuta di esemplari provenienti da ricerche e da prelievi, al fine dichiarato di incrementare le collezioni. A tal fine, ai sensi del comma 5, tutti i campioni prelevati nel corso di un'attività istituzionale di ricerca, ivi compresi, e non per caso, quelli ritenuti scientificamente

meno interessanti, ma comunque utili all'attività museale, esaurita l'eventuale fase di identificazione di studio, dovranno essere depositati in una collezione pubblica.

Al fine di far cessare un'altra invalsa e deprecabile pratica, al comma 6 si è ritenuto di dover istituzionalizzare l'obbligo, a carico del direttore del museo di provenienza e sotto la sua responsabilità, di recuperare esemplari di minerali, dati in prestito a scopo di studio, provenienti dalle collezioni a lui affidate, non appena terminata la fase di studio.

Articolo 17.

Si tratta della ripetizione dei principi già enunciati all'articolo 14, ma applicati a collezioni di esemplari esteri, ovvero composte per l'80 per cento di campioni non italiani, ma non per questo ritenute meno meritevoli di interesse e di protezione, anche considerando che la normativa comunitaria e il codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e, in particolare, il citato allegato A, non specificano la nazionalità di provenienza delle « colle-

zioni od esemplari provenienti da collezioni di mineralogia ».

Articoli 18.

Si tratta delle sanzioni, che si è voluto impennare su tre principi-base, ovvero sospensione della licenza, confisca del materiale rinvenuto e pecuniarietà della pena. Al comma 6 si sono riprese le sanzioni previste nel codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 per l'ipotesi che il bene culturale subisca un danno. I commi 7 e 8 provvedono al conferimento ai musei del materiale confiscato e alla devoluzione agli stessi, tramite il Ministero per i beni e le attività culturali, dei proventi derivanti dalle sanzioni, all'esclusivo fine dell'incremento delle collezioni.

Articolo 19.

Reca le disposizioni finali, prevedendo che la legge non reca nuovi o maggiori oneri e che le sue disposizioni possono essere derogate solo mediante espressa modificazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DEFINIZIONI

ART. 1.

(Definizione di beni culturali naturalistici e di beni culturali antropici).

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono definiti beni culturali naturalistici i beni esistenti in natura, viventi e capaci di riprodursi, ovvero inanimati e incapaci di riprodursi, costituenti il patrimonio naturale e oggetto di indagini e di studi da parte delle scienze naturali.

2. Ai fini di cui alla presente legge, sono definiti beni culturali antropici i beni costituenti un patrimonio e un prodotto dell'attività umana ovvero ad essa riconducibili, oggetto di indagini e di studi da parte delle scienze umane e simboli del pensiero, della creatività e della storia umani.

ART. 2.

(Definizione di beni culturali naturalistici inanimati).

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono definiti beni culturali naturalistici inanimati i beni naturali, inanimati e incapaci di riprodursi, esistenti in natura come componenti della crosta terrestre o a questa incorporati, e oggetto di indagini e di studi da parte delle scienze naturali.

ART. 3.

(Definizione di minerali da collezione).

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono definiti minerali da collezione i campioni, formati da uno o più elementi chimicamente e fisicamente definiti, cristallini o no, rappresentativi di una specie nota o ancora ignota ma identificabile, o di una paragenesi, oggetto di indagini e di studi da parte delle scienze naturali e avente oggettiva rilevanza mineralogica e culturale, anche ai sensi dell'articolo 4.

ART. 4.

(Definizione di collezione mineralogica).

1. Ai fini di cui alla presente legge, è definita collezione mineralogica un insieme di campioni, esemplari rappresentativi di una specie o di una paragenesi, avente rilevanza mineralogica e culturale, ordinati secondo uno o più dei seguenti denominatori comuni:

- a) per località di provenienza;
- b) per appartenenza alla medesima classe chimico-fisica;
- c) per presenza di un medesimo elemento chimico;
- d) per tipo o per modalità di cristallizzazione;
- e) per personale criterio estetico;
- f) per significato storico-scientifico.

ART. 5.

(Definizione di interesse mineralogico e di interesse minerario).

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono definiti di interesse mineralogico i campioni di minerali che, ai sensi degli articoli 3 e 4 della medesima legge, compresi o meno tra le sostanze minerali elencate nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, non sono suscettibili di utilizzazione industriale e rivestono esclusivo interesse collezionistico, scientifico e culturale.

2. Ai fini di cui alla presente legge, sono definiti di interesse minerario i siti minerari classificati ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera *h*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato « codice », concernenti attività antropiche, quali l'archeologia industriale, la storia dell'attività estrattiva e l'etnoantropologia.

CAPO II

RICERCA E PRELIEVO

ART. 6.

(Libertà di ricerca e di prelievo).

1. Considerate l'importanza culturale e scientifica e le esigenze di conservazione e di incremento del patrimonio mineralogico nazionale, quale rilevante categoria di beni culturali naturalistici, anche ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, degli articoli 9, primo comma, e 33, primo comma, e dell'allegato A annesso al codice, e successive modificazioni, la ricerca e il prelievo di campioni di minerali, a scopo collezionistico e scientifico, sono liberi su tutto il territorio nazionale, in quanto strumenti di salvaguardia e di prima conservazione, diretti a sottrarre possibili beni culturali mineralogici alla distruzione.

2. L'attività di ricerca e di prelievo di cui al comma 1 deve essere svolta, alle condizioni e con le limitazioni previste dal presente capo, nonché nel rispetto della legislazione regionale vigente in materia e compatibile con la presente legge.

ART. 7.

(Licenza di ricerca e di prelievo).

1. Allo scopo di regolamentare e di qualificare l'attività di ricerca e di prelievo sul terreno, di garantire l'utilizzazione scientifica del materiale raccolto e di impedirne la dispersione, è istituita la licenza di ricerca e di prelievo, di seguito denominata « licenza ».

2. La licenza viene rilasciata dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominate « direzioni regionali », competenti per territorio, a seguito di un esame-colloquio diretto ad accertare l'idoneità tecnica

del richiedente. Tale documento è personale, è valido per cinque anni su tutto il territorio nazionale e la sua efficacia è subordinata alla sottoscrizione di un'apposita assicurazione personale contro gli infortuni e per la responsabilità civile, da rinnovare annualmente. Decorso il quinquennio di validità, a seguito di richiesta in carta semplice, la licenza può essere rinnovata ogni cinque anni, senza necessità di un nuovo esame-colloquio, salvo che il richiedente non sia incorso nelle sanzioni di cui all'articolo 18.

3. I soggetti minori di età devono essere accompagnati, nell'attività di ricerca e di prelievo, da una persona munita della licenza e sono posti sotto la responsabilità di questa.

4. I cittadini comunitari che intendono svolgere attività di ricerca e di prelievo sul territorio italiano devono essere muniti della licenza ovvero, se sprovvisti, devono essere accompagnati da un cittadino italiano munito della licenza e sono posti sotto la sua responsabilità.

5. I cittadini extracomunitari che intendono svolgere attività di ricerca e di prelievo sul territorio italiano devono presentare il relativo progetto, redatto ai sensi dell'articolo 15, ed essere accompagnati, sotto la sua responsabilità, da un cittadino italiano munito della licenza, che provvede a redigere la relazione di cui al citato articolo 15.

6. La licenza non è richiesta per i ricercatori professionali, per gli appartenenti ai centri istituzionali di ricerca scientifica e per il personale dei musei mineralogici pubblici e delle sezioni di mineralogia di musei di storia naturale, la licenza non è altresì richiesta per i geologi e per i periti minerari dipendenti da enti pubblici e nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 8.

(Requisiti di idoneità).

1. La richiesta di rilascio della licenza, contenente le generalità del richiedente, è presentata, in carta semplice, alla soprin-

tendenza regionale competente per i beni culturali e ambientali, di seguito denominata « soprintendenza ».

2. Ai sensi dell'articolo 7, il richiedente la licenza deve sostenere un esame-colloquio presso la soprintendenza diretto ad accertarne i seguenti requisiti di idoneità:

a) capacità tecnica di riconoscimento a vista delle principali rocce esistenti sul territorio nazionale e delle loro caratteristiche, anche geotecniche, e identificazione sommaria delle specie mineralogiche che vi si possono rinvenire;

b) capacità tecnica di escavazione, sia per quanto concerne le tecniche estrattive meno invasive, relativamente ai mezzi disponibili e ammessi per la salvaguardia idrogeologica e per la stabilità del terreno oggetto dell'intervento di ricerca, sia per quanto concerne le tecniche di ripristino ambientale, in particolare per la ricomposizione o per la ricostituzione dello strato umifero e del manto vegetale soprastante, eventualmente presenti, in special modo se fortuitamente danneggiati;

c) cognizioni di botanica e di zoologia sufficienti a evitare, nel corso dell'attività di ricerca e di prelievo, negative interferenze con la flora e con la fauna stanziale e migratoria.

3. Costituisce titolo utile ai fini del rilascio della licenza la laurea in scienze geologiche, in particolare se conseguita con tesi in mineralogia. Costituiscono, altresì, titoli utili il diploma di perito minerario, l'appartenenza, da almeno tre anni, ad un'associazione mineralogica di rappresentatività e di importanza almeno regionali e legalmente costituita, e la pubblicazione, anche come coautore, di articoli o di volumi di contenuto mineralogico, compresi quelli di carattere divulgativo. La valutazione dei titoli di cui al presente comma è affidata alla commissione di cui all'articolo 9, ma non può, comunque, superare un valore complessivo equivalente a due voti favorevoli.

4. L'esame-colloquio per il rilascio della licenza non può essere sostenuto più di due volte in quattro anni.

ART. 9.

(Rilascio della licenza).

1. All'accertamento dell'idoneità e al conseguente rilascio delle licenze, nonché al rinnovo di quelle scadute per decorso del quinquennio, è preposta una commissione, di livello territoriale regionale, operante a titolo gratuito e composta:

a) da un funzionario, di grado non inferiore all'area C, posizione economica C2, designato dalla soprintendenza preferibilmente competente in materia di beni culturali naturalistici, che la presiede;

b) da un geologo, designato dal dirigente del dipartimento geologico dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) o dell'ufficio geologico regionale, preferibilmente competente in materia di beni culturali mineralogici;

c) dal conservatore di mineralogia del museo mineralogico o naturalistico pubblico più importante a livello regionale, universitario, regionale o civico, o, in mancanza, dal docente di mineralogia dell'università più importante a livello regionale, ovvero da un soggetto da questi delegato competente in materia di beni culturali mineralogici;

d) da due rappresentanti, designati dalle associazioni mineralogiche private, legalmente costituite, più rappresentative a livello regionale o, in mancanza di queste, designati dal rappresentante a livello regionale della Società italiana di mineralogia e petrografia (SIMP).

2. Ai fini di cui alla presente legge per museo mineralogico o naturalistico pubblico più importante a livello regionale si intende quello che nel corso di un anno e in ambito regionale ha ricevuto il maggiore numero di visitatori documentati.

3. Ai fini di cui alla presente legge, per associazioni mineralogiche più rappresentative a livello regionale si intendono quelle che, in ambito regionale, contano il maggiore numero di iscritti, dichiarati e

documentati negli elenchi sociali, riferiti all'ultimo triennio.

4. Ai fini di cui alla presente legge, per università più importante a livello regionale si intende quella che conta il maggiore numero di studenti iscritti al corso di laurea in scienze geologiche e la maggiore quantità di pubblicazioni di argomento mineralogico prodotte da soggetti appartenenti all'ateneo.

5. La commissione di cui al comma 1 è convocata dal presidente e si riunisce una volta l'anno presso la sede della soprintendenza per esaminare i richiedenti, convocati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e per accertarne l'idoneità; decide a maggioranza semplice e redige un apposito verbale della riunione. Il risultato dell'esame-colloquio è comunicato al richiedente entro trenta giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. La licenza, costituita da una tessera datata, firmata e numerata, contenente le generalità e la fotografia del richiedente, è rilasciata dalla direzione regionale entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accertamento positivo dell'idoneità, in modo totalmente gratuito, fatti salvi il rimborso dei costi di convocazione, produzione e comunicazione, le disposizioni vigenti in materia di bollo ed eventuali diritti di ricerca e di visura.

7. Avverso l'eventuale diniego di rilascio della licenza, che deve essere, comunque, adeguatamente motivato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni, o in via giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale (TAR), entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego.

ART. 10.

(Ambiti territoriali di ricerca e di prelievo).

1. Tenuto conto che la ricerca e il prelievo possono essere effettuati dal privato ricercatore munito della licenza in

differenti ambiti naturali aventi regimi giuridici diversi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) nei fondi aperti e non contrassegnati da tabelle la ricerca e il prelievo sono liberi e autorizzati, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e con l'obbligo del rigoroso rispetto ambientale e dell'eventuale completo ripristino; nei fondi privati chiusi, per la ricerca e il prelievo è necessario il preventivo consenso del proprietario o del titolare di un altro diritto reale, nonché del conduttore del fondo;

b) nelle aree demaniali dello Stato, l'autorizzazione di ricerca e di prelievo è rilasciata dall'autorità amministrativa competente per territorio, ed eventualmente per materia, sotto forma di null osta.

c) nelle aree demaniali di competenza regionale o comunale costituisce titolo valido il possesso della licenza;

d) nelle aree oggetto di concessione di coltivazione di cava costituisce titolo valido il possesso della licenza, ferma restando la necessità del consenso del concessionario. Le torbiere sono, in ogni caso, escluse da qualsiasi attività di ricerca privata;

e) nelle aree oggetto di concessione mineraria ai sensi del regio-decreto 29 luglio 1927, n. 1443, suscettibili di rinvenimenti di interesse mineralogico ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge, qualora la concessione non sia decaduta e con esclusione di quelle per acque minerali e termali e per idrocarburi, oltre il possesso della licenza è richiesta l'autorizzazione del concessionario. Analoghe condizioni sono richieste per le aree oggetto di permesso di ricerca ai sensi dell'articolo 4 del citato regio-decreto n. 1443 del 1927, e successive modificazioni;

f) nelle aree di cui alle lettere *d)* ed *e)*, nel caso in cui la concessione sia decaduta, è richiesta la sola autorizzazione del proprietario o del titolare di un altro diritto reale sul fondo e del conduttore, ai sensi di quanto indicato dalla lettura *a)* e

fermo restando che la ricerca e il prelievo riguardino esclusivamente campioni mineralogici ai sensi degli articoli 3 e 5;

g) nelle aree oggetto di interventi cantieristici per opere pubbliche è richiesta l'autorizzazione congiunta della stazione appaltante e dell'appaltatore. In caso di dimostrata urgenza, ovvero quando si tratti di impedire l'imminente distruzione di materiale di interesse mineralogico, l'autorizzazione può essere rilasciata anche dal solo appaltatore, in questo caso l'intervento di ricerca e di prelievo non deve avere una durata superiore alle quarantotto ore. L'intervento di ricerca e di prelievo deve intendersi quale sospensione dei lavori, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, e, in considerazione della finalità culturale di rilevante interesse pubblico, non deve in alcun caso essere oggetto di riserva o di richieste economiche da parte dell'appaltatore, né deve essere computata alcuna penale da parte della stazione appaltante.

2. Qualora l'intervento di ricerca e di prelievo sia effettuato, nelle aree di cui al comma 1, lettera g), e in via di urgenza, da rappresentanti di centri istituzionali di ricerca o di musei mineralogici e naturalistici pubblici, anche a tale fine espressamente convocati, e ai sensi di quanto stabilito dal comma 3, non è richiesta alcuna autorizzazione ed è sufficiente l'accordo con l'appaltatore sulle sole modalità dell'intervento, che non può essere negato, ma che deve svolgersi nel minor tempo possibile e con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e compatibile con il cantiere.

3. Ai sensi degli articoli 9, primo comma, e 33, primo comma, della Costituzione, e dell'articolo 845 del codice civile, se il richiedente è un centro istituzionale di ricerca o un museo mineralogico o naturalistico pubblico, ovvero un soggetto portatore di un rilevante interesse pubblico, l'assenso o l'autorizzazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), non possono essere negati e devono essere concordati solo i tempi e i modi dell'intervento di ricerca e di prelievo.

4. La proprietà del materiale di interesse mineralogico, rinvenuto e prelevato, spetta, in tutti i casi, al privato ricercatore, fatti salvi particolari e specifici accordi, in particolare conclusi con i titolari dei diritti reali e con i concessionari di cui alle lettere *a)*, *d)*, *e)* e *f)*, o con l'appaltatore e con la stazione appaltante di cui alla lettera *g)* del comma 1.

5. Al materiale di interesse mineralogico, comunque rinvenuto nel corso di attività di ricerca e di prelievo, da personale di centri istituzionali di ricerca e di musei mineralogici o naturalistici pubblici si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 3 e 4.

ART. 11.

(Modalità e limiti della ricerca e del prelievo).

1. È tassativamente vietata qualsiasi attività di ricerca e di prelievo di campioni mineralogici e, comunque, di ogni sostanza minerale, in grotte o in cavità naturali di origine carsica.

2. Nei giacimenti secondari auriferi è consentito il prelievo di un quantitativo giornaliero, di interesse mineralogico, non superiore a 5 grammi per persona, ferme restando le competenze in materia del locale distretto minerario.

3. Nel corso dell'attività di ricerca e di prelievo, e salvo che nel progetto di ricerca e di prelievo di cui all'articolo 15 non sia diversamente previsto, è consentito esclusivamente l'impiego di attrezzature di tipo manuale, consistenti in martelli, mazze del peso massimo di 5 chilogrammi, scalpelli, cunei, piccozze, picconi, badili e altri attrezzi, di lunghezza comunque non superiore a 1,60 metri.

4. Ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, del regolamento per l'esecuzione del medesimo testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e della legge 18 aprile 1975, n. 110, nelle attività di ricerca e di prelievo è normalmente vietato l'uso di esplosivi.

5. Tenuto conto dell'estrema variabilità di peso specifico delle rocce matrici, contenenti le specie di interesse mineralogico, e della contemporanea impossibilità di procedere, sul terreno, ad attendibili valutazioni ponderali e a riduzioni delle matrici con mezzi idonei a garantire l'integrità dei campioni, è fatto obbligo a qualsiasi privato ricercatore di effettuare, comunque, un ragionevole e proporzionato prelievo, lasciando *in situ* una quantità di materiale di probabile interesse mineralogico sufficiente a testimoniare le caratteristiche giaciture e a permettere eventuali futuri prelievi. A tale scopo il privato ricercatore ha l'obbligo di effettuare un esauriente rilievo fotografico, datato, contenente la rappresentazione dello stato dei luoghi prima e dopo il prelievo, da allegare alla relazione di cui all'articolo 13.

ART. 12.

(Alienazione e trasferimento di proprietà).

1. Al fine di conseguire la massima diffusione possibile delle conoscenze in campo geo-mineralogico e della consapevolezza del rilevante patrimonio mineralogico nazionale e tenuto conto che il commercio è un utile veicolo culturale, al privato ricercatore, munito della licenza, è consentita, in conformità a quanto disposto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposte sul valore aggiunto, l'alienazione occasionale, a titolo oneroso, di campioni mineralogici da lui rinvenuti o provenienti da permuta o da acquisto, alla sola condizione che ne certifichi, ogni volta, l'esatta provenienza e il legittimo possesso.

2. I dati di cui al comma 1 del presente articolo, finalizzati alla tracciabilità di uno o più campioni mineralogici, anche ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia, sono indicati nella relazione annuale presentata ai sensi degli articoli 13 e 14, se alienante e privato ricercatore si identificano nella medesima persona, ovvero sono certificati indicando la lista

dei campioni mineralogici e il ricercatore da cui essi sono stati rinvenuti, se si tratta di una persona diversa dall'alienante.

3. Nell'ipotesi di trasferimento di proprietà di singoli campioni mineralogici o di intere collezioni, che sono stati oggetto di notificazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, perché di rilevante interesse pubblico, in conformità agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del codice, e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'articolo 13 della presente legge, è fatto obbligo al proprietario di conformarsi agli articoli 59, 60, 61 e 62 del medesimo codice, e successive modificazioni, affinché, se ritenuto opportuno, il citato Ministero possa esercitare, nei termini prescritti, il relativo diritto di prelazione.

CAPO III

UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE DEL MATERIALE PRELEVATO

ART. 13.

(Obbligo di relazione).

1. Allo scopo di assicurarne l'identificazione e di garantire l'utilizzazione scientifica del materiale prelevato, ai privati ricercatori, muniti di licenza, è fatto obbligo di trasmettere annualmente alla direzione regionale una relazione, datata, numerata e sottoscritta, contenente, oltre agli estremi della licenza, l'indicazione delle località di ricerca visitate e dei rinvenimenti di minerali effettuati, sia che si tratti di specie conosciute, sia che si tratti di specie ignote e in corso di identificazione, ovvero ancora da esaminare. In particolare devono essere segnalati i rinvenimenti di campioni ritenuti, a vario titolo, di eccezionale importanza mineralogica, culturale e museale. Qualora si tratti di materiale ancora da esaminare, è ritenuta esaustiva un'indicazione, anche del solo peso o volume, che, seppure generica, non consenta comunque equivoci.

2. La direzione regionale, sulla base dei dati trasmessi ai sensi del comma 1, ha facoltà di segnalare al Ministero per i beni e le attività culturali singoli esemplari di campioni mineralogici o intere collezioni ritenuti di eccezionale importanza collezionistica, scientifica e culturale che, pur restando di proprietà del privato ricercatore e collezionista, possono essere oggetto, in caso di trasferimento della proprietà e in conformità alla normativa citata all'articolo 12, comma 3, di esercizio del diritto di prelazione da parte del medesimo Ministero, previa notificazione al proprietario della dichiarazione di rilevante interesse culturale pubblico.

3. In via prioritaria, la facoltà di cui al comma 2 del presente articolo è esercitata nei confronti di singoli campioni mineralogici o di intere collezioni, esclusivamente o prevalentemente, costituiti da esemplari italiani, ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

4. La facoltà di cui al comma 2 è, altresì, riconosciuta alle Associazioni mineralogiche legalmente costituite e ai loro singoli membri. In tale caso, la facoltà di segnalazione deve essere trasmessa, per le valutazioni del caso, alla direzione regionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nelle ipotesi di cui agli articoli 14, commi 4 e 5, e 17.

ART. 14.

(Riservatezza).

1. A richiesta del privato ricercatore, la relazione annuale di cui all'articolo 13 e i dati in essa contenuti possono restare riservati ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di analisi e di studi e di conseguenti pubblicazioni, i dati concernenti il luogo, la data di rinvenimento e il nome del privato ricercatore devono essere resi noti, fatta salva la facoltà dell'autore del rinvenimento di mantenere riservati i propri dati personali.

2. Ferme restando le disposizioni del comma 1 e allo scopo di favorire la realizzazione di indagini, di studi e di eventuali acquisizioni museali, una copia

della relazione annuale è, altresì, trasmessa, a cura del privato ricercatore, al direttore del museo mineralogico o naturalistico pubblico più importante a livello regionale, ove esistente.

3. Nel caso di inattività annuale, oppure nel caso in cui non sia stato effettuato alcun rinvenimento, è fatto obbligo al privato ricercatore di inviare una dichiarazione, in tale senso e alla prevista scadenza, alla direzione regionale e al direttore del museo mineralogico o naturalistico pubblico più importante a livello regionale, ove esistente.

4. In conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di tracciabilità al collezionista privato, anche non esercente attività di ricerca, la cui collezione è composta, per oltre l'80 per cento, da campioni mineralogici di specie italiane, è fatto obbligo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di redigere un inventario numerato corrispondente ai campioni posseduti, con l'indicazione della specie, della località di provenienza e delle dimensioni approssimative di ciascun campione, comprendenti anche la roccia matrice ove presente.

5. Una copia dell'inventario di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni del comma 1, è inviata alla direzione regionale e al direttore del museo mineralogico o naturalistico pubblico più importante a livello regionale, ove esistente.

6. L'inventario deve essere aggiornato ogni tre anni.

7. Ogni trasferimento di proprietà deve essere, comunque, accompagnato, a cura del dante causa, da una copia aggiornata dell'inventario o, in caso di singoli campioni mineralogici, da un estratto del medesimo inventario.

ART. 15.

*(Ricerca e prelievo in territori vincolati.
Progetto di ricerca e di prelievo).*

1. Ai fini di cui alla presente legge, per territori vincolati si intendono tutte le porzioni di territorio nazionale assogget-

tate a una specifica salvaguardia di particolari caratteristiche naturali.

2. Ai fini di cui alla presente legge, fanno parte dei territori vincolati quelli compresi nei piani paesistici, indipendentemente dalla loro specifica denominazione, e tutti i tipi di parchi e di riserve naturali, di qualsiasi livello e specie, di cui agli articoli 10, comma 4, lettera *h*), 134, 135, 142, 143, 144 e 145 del codice, e successive modificazioni.

3. Tenuto conto che le ricerche e i prelievi e i conseguenti studi e indagini costituiscono incremento delle conoscenze geo-mineralogiche concernenti un determinato territorio, a qualsiasi titolo vincolato, e un rilevante incremento del suo valore culturale e naturalistico, l'autorizzazione alla ricerca e al prelievo può essere rilasciata anche nei territori vincolati, previa presentazione di un adeguato progetto di ricerca e di prelievo di seguito denominato « progetto ».

4. In conformità a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10, a seguito della presentazione del progetto contenente gli elementi indicati al comma 5 del presente articolo, l'autorizzazione non può in alcun caso essere negata quando il richiedente è un centro istituzionale di ricerca o un museo mineralogico o naturalistico pubblico.

5. Il progetto deve contenere:

a) il nome e la qualifica del responsabile del progetto, l'oggetto dettagliato della ricerca, le motivazioni del previsto prelievo, nonché l'indicazione dell'interesse scientifico, collezionistico e museale e della destinazione finale dei campioni mineralogici rinvenuti;

b) l'ubicazione esatta della zona di ricerca, con l'indicazione planimetrica in scala non superiore a 1:25.000;

c) i tempi necessari, preventivati con buona approssimazione, per la conclusione della ricerca;

d) il periodo dell'anno previsto per l'effettuazione, compatibilmente alle condizioni meteorologiche normalmente presenti nella zona;

e) il nome, il numero e la qualifica delle persone partecipanti e del loro responsabile, se persona diversa da quella indicata alla lettera a);

f) il tipo e l'ubicazione dell'alloggio utilizzato dalle persone di cui alla lettera e);

g) i mezzi e i modi, meno invasivi possibile, ritenuti necessari e sufficienti per effettuare i lavori;

h) le tecniche e i mezzi previsti per il ripristino ambientale del sito, se alterato dopo l'intervento di ricerca e di prelievo, garantendone comunque la stabilità e l'equilibrio idrogeologici;

i) l'indicazione quantitativa e l'ubicazione del materiale di possibile interesse mineralogico, lasciato *in situ*, documentate da un opportuno rilievo fotografico.

6. A conclusione dell'attività di ricerca e di prelievo, eseguita in attuazione del progetto e da chiunque svolta, deve essere redatta una relazione da trasmettere alla presidenza o alla direzione dell'ente preposto alla tutela del vincolo gravante sul territorio interessato e, in copia, alla direzione del museo mineralogico, o, in assenza, naturalistico più importante a livello regionale e alla direzione regionale.

7. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, e su richiesta degli interessati, la relazione di cui al comma 6 del presente articolo può essere riservata. Altresì riservato, sempre su richiesta degli interessati, può essere l'oggetto del progetto presentato, di cui al comma 5, lettera a), al fine, in particolare, di evitare interferenze con particolari indagini e studi, o premature divulgazioni.

8. Il progetto presentato ai sensi del presente articolo deve, entro novanta giorni, essere approvato, ovvero ricevere l'assenso o l'autorizzazione della presidenza o della direzione dell'ente preposto alla tutela del vincolo gravante sul territorio interessato e, a cura di questa, il nulla-osta degli enti eventualmente coinvolti ad altro titolo.

9. Conseguito l'assenso o l'autorizzazione della presidenza o della direzione

dell'ente preposto alla tutela del vincolo, ai sensi del comma 8, gli enti eventualmente coinvolti ad altro titolo non possono più intervenire nel procedimento, che è da considerare concluso.

10. Il progetto può essere presentato anche dal privato ricercatore, alla sola condizione che questi sia munito, da almeno due anni e senza aver subito alcuna sanzione, ai sensi dell'articolo 18, della licenza.

11. Nel caso previsto dal comma 10, il progetto deve contenere i medesimi elementi indicati al comma 5 e deve essere sottoposto alle stesse condizioni stabilite dai commi 6, 7 e 8, ma può essere respinto dall'ente preposto alla tutela del vincolo gravante sul territorio interessato con provvedimento adeguatamente motivato.

12. Avverso il diniego disposto ai sensi del comma 11 del presente articolo è ammesso ricorso in conformità a quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 9.

13. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del progetto alla presidenza o alla direzione dell'ente preposto alla tutela del vincolo gravante sul territorio interessato, senza che questa si sia pronunciata, il progetto si intende comunque accolto e diviene efficace senza necessità di ulteriori nulla-osta o autorizzazioni di altri enti.

ART. 16.

(Manutenzione e conservazione).

1. Ai sensi degli articoli 20, 21, 24, 25, 27, 28, commi 1, 2 e 3, 29, 30 e 31 del codice, e successive modificazioni, e del punto 13, lettera *a*), dell'allegato A annesso al medesimo codice, è fatto specifico obbligo ai direttori dei musei mineralogici o naturalistici pubblici e ai conservatori delle corrispondenti sezioni di mineralogia, ivi compresi i musei universitari, di provvedere, sotto la loro personale responsabilità, alla corretta classificazione, ove carente o mancante, e al periodico aggiornamento degli inventari, almeno con cadenza annuale, dei campioni mineralogici

posseduti, nonché alle scrupolose manutenzione e conservazione di singoli campioni o di loro collezioni loro affidati, mediante un'adeguata opera di periodica pulizia, anche con opportuni trattamenti chimici che si rendano necessari per la loro migliore conservazione e per il loro eventuale restauro.

2. L'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo è posto, altresì, in capo ai proprietari di campioni mineralogici o di collezioni oggetto di notificazione del Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi degli articoli 12 e 13.

3. Ai direttori dei musei mineralogici o naturalistici pubblici, ivi compresi i musei universitari, è fatto obbligo di conservare, appositamente registrate, le relazioni e le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 13, 14 e 17, mantenendo separate quelle assoggettate ad obbligo di riservatezza.

4. Coerentemente alle finalità di interesse pubblico, perseguite dai ricercatori professionali nella loro attività, in particolare in attuazione di progetti ai sensi dell'articolo 15, è fatto a chiunque esplicito divieto di alienare a titolo oneroso campioni mineralogici, provenienti dall'attività di ricerca e di prelievo sul terreno svolta dai medesimi ricercatori nell'adempimento di fini istituzionali. Per dimostrate esigenze di incremento e di miglioramento delle collezioni mineralogiche pubbliche, è ammessa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, la permuta di campioni mineralogici provenienti dall'attività di ricerca e di prelievo sul terreno di cui al presente comma.

5. Tutti i campioni mineralogici, ivi compresi quelli ritenuti scientificamente meno interessanti, provenienti dalle indicate attività istituzionali di ricerca e di prelievo di cui al comma 4, esaurita l'eventuale fase di identificazione e di studio, devono essere depositati in una collezione pubblica al fine di garantirne l'utilizzazione culturale e la pubblica fruizione, oltre all'eventuale utilizzazione scientifica futura.

6. Ai sensi del comma 1, i campioni mineralogici provenienti da collezioni conservate presso i musei mineralogici o na-

turalistici pubblici, ivi compresi i musei universitari, dati in prestito a ricercatori professionali a scopo di ricerca e di studio, se non restituiti al termine di tali attività, devono essere recuperati a cura del direttore del museo di provenienza e sotto la sua personale responsabilità.

ART. 17.

(Singoli esemplari o collezioni mineralogiche prevalentemente non italiani).

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della presente legge e alla normativa comunitaria vigente in materia, nonché in attuazione del punto 13, lettera *a*), dell'allegato A annesso al codice e al fine di evitare la futura, eventuale dispersione, perdita o distruzione di campioni mineralogici, ai privati collezionisti, ai proprietari o ai detentori a qualsiasi titolo di singoli esemplari mineralogici non italiani o di collezioni mineralogiche composte per oltre l'80 per cento di campioni non italiani è fatto obbligo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di redigere un inventario numerato, corrispondente ai campioni posseduti con l'indicazione delle specie, della loro provenienza, se conosciuta, e delle dimensioni approssimative di ciascun campione, comprendenti anche la roccia matrice se presente.

2. L'inventario di cui al comma 1, redatto in duplice copia, è inviato alla direzione regionale e al direttore del museo mineralogico o, in mancanza, naturalistico più importante a livello regionale.

3. L'inventario deve essere aggiornato ogni tre anni.

4. All'inventario si applicano le disposizioni, in materia di riservatezza previste all'articolo 14, comma 1.

5. Ad ogni trasferimento di proprietà deve, comunque, essere allegata, da parte del dante causa, una copia aggiornata dell'inventario o, in caso di singoli campioni mineralogici, un estratto del medesimo inventario.

CAPO IV

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18.

(Sanzioni).

1. In caso di attività di ricerca e di prelievo sul terreno esercitate in mancanza della licenza o in assenza di rinnovo della stessa, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.000, oltre che con la confisca del materiale eventualmente prelevato.

2. In caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di ambiti territoriali di ricerca e di prelievo stabilite dagli articoli 10 e 15, il contravventore è punito con la sospensione della licenza per due anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500, oltre che con la confisca del materiale eventualmente prelevato.

3. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei limiti della ricerca e del prelievo stabiliti dall'articolo 11 e ove la fattispecie non costituisca reato, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000, oltre che con la sospensione della licenza per un anno e con la confisca del materiale eventualmente prelevato.

4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di alienazione e di trasferimento di proprietà stabilite dagli articoli 12 e 16, comma 4, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500, fatto salvo quanto previsto dal codice e fermo restando che la fattispecie non costituisca reato.

5. In caso di mancato adempimento di quanto stabilito dagli articoli 13, 14 e 17, in materia di dichiarazioni, relazioni e inventari, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 250 a euro 1.000, a seconda che si tratti di omissione in buona fede o con dolo.

6. In ogni caso, se per effetto della violazione degli articoli 7, 11, 12 e 16, il bene culturale naturalistico subisce un danno, il Ministero per i beni e le attività culturali ordina al responsabile l'esecuzione, a sue spese, delle opere necessarie ai suoi recupero e restauro; in caso di inottemperanza all'ordine impartito, il medesimo Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, applicando, ove compatibile, il disposto dell'articolo 160 del codice.

7. Il materiale confiscato ai sensi del presente articolo, esaurita la sua funzione probatoria, è destinato alla sezione di mineralogia del museo mineralogico naturalistico più importante a livello regionale.

8. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e sono devoluti ai musei mineralogici o naturalistici all'esclusivo fine dell'incremento delle collezioni mineralogiche.

ART. 19.

(Disposizioni finali).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 3, del codice, come sostituito dall'articolo 30 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157.

2. Le disposizioni della presente legge non possono essere derogate, se non mediante espressa modificazione.

PAGINA BIANCA

€ 0,86



16PDL0030910